



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

---

## **DISEGNO DI LEGGE 8 giugno 2005, n. 115**

**Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)**

D'iniziativa del consigliere  
**Roberto Bombarda** (Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato l'8 giugno 2005

Assegnato alla **Terza Commissione** permanente

## **DISEGNO DI LEGGE 8 giugno 2005, n. 115**

### **Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)**

#### **Art. 1**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili), è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle altre zone del territorio provinciale il decollo e l'atterraggio di velivoli a motore possono avvenire solo in aree o piazzole collocate a una distanza superiore a cento metri dalle abitazioni. Le aree e le piazzole sono individuate dalla Provincia e attrezzate con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questa legge. Nelle fasi di decollo e atterraggio, inoltre, il velivolo non può sorvolare abitazioni a una quota inferiore a cento metri dal suolo."

2. Nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

#### **Art. 2**

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1996 è aggiunta la seguente:

"c bis) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3000 euro per chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 1, comma 1 bis."